

COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 21 MARZO 2014

1. CAMPIONATI NAZIONALI

TENNISTAVOLO

Si riporta la nuova stesura dell'articolo 5 (in rosso e sottolineato) del Regolamento tecnico di Tennistavolo valido per il 14° Campionato Nazionale che si svolgerà a Terni (TR) dal 10 al 13 aprile 2014 (cfr. allegato alla circolare del 21 febbraio 2014 - Prot. U/AS/RM/2014/278).

Articolo 5

1. Tutti gli atleti, per prendere parte ai Campionati nazionali, devono essere in possesso della tessera CSI con una Società sportiva regolarmente affiliata al CSI.
 2. Un atleta tesserato con la FITeT di una Società sportiva in possesso di doppia affiliazione CSI/FITeT, può scegliere di tesserarsi al CSI anche per un'altra Società sportiva CSI diversa da quella di doppia affiliazione.
 - a) Categoria Eccellenza Maschile: vi partecipano gli atleti inseriti nell'ultima Classifica Nazionale FITeT con classifica dal n° 1 al n° 750 e 3° categoria indipendentemente dalla loro età.
 - b) Categoria Eccellenza Femminile: vi partecipano tutte le atlete inserite nell'ultima Classifica Nazionale FITeT da 1 a 250 e 3° categoria, indipendentemente dalla loro età.
 - c) Gli atleti/e stranieri tesserati alla FITeT verranno equiparati alla classifica degli italiani mediante i punti ottenuti nell'attività federale.
- Eventuali casi eccezionali di atleti/e di alto livello tecnico, sia italiani che stranieri, non figuranti nelle classifiche della FITeT possono essere valutati dalla CTN e inseriti, ad insindacabile giudizio della CTN, nella Categoria Eccellenza.

CALCIO A 7

Si precisa che per le Fasi interregionali e nazionale dei Campionati nazionali **il fuorigioco non è previsto.**

2. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO "SPORT IN REGOLA"

A parziale rettifica di quanto già previsto dall'articolo **art. 44, "Tessere CSI"**, in "Sport in Regola" (Nas - p. 26), si pubblica il testo modificato (in colore rosso e sottolineato) del nuovo articolo. Tale disposizione entra in vigore a partire dalle Fasi regionali dei Campionati nazionali della corrente stagione sportiva.

1. "Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al CSI; il numero di tessera va riportato nell'elenco e la tessera, anche se realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI, va presentata all'arbitro per il relativo controllo.
2. Devono essere anche accluse all'elenco e presentate all'arbitro le tessere dei dirigenti e dei tecnici ammessi nel campo di gara;
3. Il tesseramento al CSI può essere dimostrato all'arbitro, oltre che con le tessere individuali realizzate dal Comitato CSI:
 - con la "Distinta elettronica" dei partecipanti alla gara, realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI;
 - mediante l'esibizione dei modelli provvisori di tesseramento vistati dall'ufficio tesseramento del Comitato o dei tabulati rilasciati dallo stesso ufficio riportanti i dati di tesseramento di ogni singolo atleta, tecnico o dirigente;

A parziale rettifica di quanto già previsto dall'articolo **art. 45, "Documenti di riconoscimento"**, comma 2, in "Sport in Regola" (Nas - p. 26), si pubblica il testo modificato (in colore rosso e sottolineato) del nuovo comma. Tale disposizione entra in vigore a partire dalle Fasi regionali dei Campionati nazionali della corrente stagione sportiva.

Punto 1 – invariato.

- 2. attraverso la tessera individuale con foto realizzata dal Comitato CSI o attraverso la tessera realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.

Punti 3-4-5 – invariati.

A parziale rettifica di quanto già previsto dall'articolo **art. 46, "Riconoscimento nell'attività regionale, interregionale e nazionale"**, in "Sport in Regola" (Nas - p. 27), si pubblica il testo modificato (in colore rosso e sottolineato) del nuovo articolo. Tale disposizione entra in vigore a partire dalle Fasi regionali dei Campionati nazionali della corrente stagione sportiva.

"Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente, si precisa che per l'effettuazione del riconoscimento degli atleti e dirigenti, limitatamente all'attività regionale, interregionale e nazionale, non è sufficiente la sola tessera CSI benché munita di foto o benché realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI. Gli atleti e i dirigenti, quindi, oltre alla tessera CSI dovranno sempre presentare anche un documento di identità".

Ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo **art. 47, "Verifica degli elenchi e dei documenti"**, in "Sport in Regola" (Nas - p. 27), si pubblica il testo del nuovo comma 4. Tale disposizione entra in vigore a partire dalle Fasi regionali dei Campionati nazionali della corrente stagione sportiva.

In caso di presentazione della "Distinta di gioco elettronica" realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI, gli atleti e dirigenti riportati nella stessa non hanno l'obbligo di presentare la tessera CSI, ma solo uno dei documenti di identità previsti al precedente art. 45.

Nel caso di aggiunte di uno o più nominativi sulla "Distinta di gioco elettronica", solo gli atleti e/o i dirigenti aggiunti dovranno presentare anche le tessere CSI.

A parziale rettifica di quanto già previsto dalle **"Norme non derogabili nell'organizzazione dei Campionati nazionali di Pallavolo e Pallavolo mista"**, in "Sport in Regola" (p. 106), si pubblica il testo modificato (in colore rosso e sottolineato) del nuovo articolo. Tale disposizione entra in vigore a partire dalle Fasi regionali dei Campionati nazionali della corrente stagione sportiva.

Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV

1. È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV a condizione che lo siano:
 - a. **per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. E pertanto:**

- il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento;
- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie D in su, con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d'età all'atto del tesseramento. Per questi atleti non sussiste alcun divieto o limitazione di Serie o di Categoria della FIPAV.

b. per un'altra Società sportiva (non affiliata al CSI). E pertanto:

- il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento;
- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su;
- gli atleti FIPAV tesserati per una Società CSI debbono presentare all'atto del tesseramento CSI, per iscritto, il "nulla osta" rilasciato dalla Società FIPAV. In questi casi l'atleta può gareggiare contestualmente sia nel Campionato CSI che in quello FIPAV, fermo restando i limiti di Serie e Categoria espressi nel presente comma, lettera b. In difetto di nulla osta si configura la partecipazione irregolare dell'atleta.

2. La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI.
3. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti.
4. Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli Organi disciplinari FIPAV ad atleti e dirigenti hanno piena validità anche nel CSI
5. ARTICOLO ABROGATO

A parziale rettifica di quanto già previsto dalle "Norme non derogabili nell'organizzazione dei Campionati nazionali di Pallacanestro", in "Sport in Regola" (p. 98), si pubblica il testo modificato (in colore rosso e sottolineato) del solo articolo 4. Tale disposizione entra in vigore a partire dalle Fasi regionali dei Campionati nazionali della corrente stagione sportiva.

4. Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli Organi disciplinari FIP ad atleti e dirigenti hanno piena validità anche nel CSI

3. REGOLAMENTO FASI INTERREGIONALI E NAZIONALE

Il Regolamento delle Fasi interregionali e nazionali può essere scaricato dal sito della Presidenza Nazionale.

4. ATTIVITÀ SPORTIVA UNDER 14, 12 e 10

Si comunica che entro il 31 marzo p.v. dovrà essere dato inizio all'attività sportiva Under 14, 12, 10.

Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per l'attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.).